

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

545

16

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Oggetto

IRPEF — movimenti
bancari —
presunzione -
prova liberatoria -
onere

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SERGIO DI AMATO

- Presidente -

Dott. CAMILLA DI IASI

- Consigliere -

Dott. BIAGIO VIRGILIO

- Consigliere -

Dott. ANTONIO GRECO

Consigliere -

Dott. EMILIO IANNELLO

- Rel.- Consigliere -

R.G.N. 22446/2009

Cron. 545

Rep.

Ud. 01/10/2015

PU

2865
2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22446/2009 R.G. proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

CUPERTINO GIUSEPPE,

- *intimato* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia

n. 108/7/2007, depositata il 16/07/2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1 ottobre 2015 dal Relatore Cons. Emilio Iannello:

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Del Core, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 108/7/2007 la C.T.R. della Puglia rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Bari 1, avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Giuseppe Cupertino avverso avviso di accertamento notificatogli per recupero IRPEF relativa all'anno 2000.

La C.T.R. riteneva, invero, di condividere le allegazioni del contribuente e le conformi valutazioni del primo giudice, secondo cui il predetto non aveva svolto attività lavorativa alcuna nell'anno in considerazione, ed imputava all'amministrazione di avere fondato l'avviso di accertamento sulle sole movimentazioni bancarie risultanti da processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, senza spingersi ad accertare la provenienza delle somme registrate in entrata, relative - a detta del contribuente - ad un mutuo contratto con la propria consorte.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione e

falsa applicazione degli artt. 32 e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 2728 cod. civ., formulando conferente quesito di diritto.

L'intimato non ha svolto difese.

All'udienza ex art. 380-*bis* cod. proc. civ. del 9/11/2011 il procedimento è stato sospeso ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e rinviato a nuovo ruolo.

Scaduti i termini di legge per la sospensione, il procedimento è stato fissato per l'udienza ex art. 377 cod. proc. civ..

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Preliminarmente va rilevato che la causa è pervenuta in decisione alla odierna udienza non risultando depositata presso la Cancelleria della Corte alcuna attestazione dell'Agenzia delle Entrate in ordine all'eventuale perfezionamento del procedimento di condono.

Ancora preliminarmente va rilevato che in atti risulta la regolare notifica della comunicazione di fissazione dell'udienza al difensore del Cupertino.

4. Il motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi - fattispecie ricorrente nel caso concreto - la presunzione legale relativa posta dall'art. 32, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vincola l'Ufficio finanziario ad assumere per certo che i movimenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente siano a lui imputabili, senza che sia necessario procedere all'analisi delle singole operazioni. In tal caso, infatti, è posta a carico del contribuente - in virtù dell'inversione dell'onere della prova, connaturale alla natura di presunzione

relativa, propria di quella in esame - la dimostrazione che dei movimenti bancari, a lui imputati, egli abbia tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, o che dette movimentazioni dei conti non abbiano rilevanza alcuna allo stesso fine, ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/73 (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, n. 18081 del 04/08/2010, Rv. 615112; Sez. 5, n. 7766 del 21/03/2008, Rv. 602662).

Pertanto, nell'ipotesi in cui l'accertamento sia effettuato dall'amministrazione - come nel caso di specie - sulla base delle verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina la menzionata inversione dell'onere della prova, comprovare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili. Ed, a tal fine, il contribuente è chiamato a fornire una prova non generica, bensì analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate, seppure non considerata per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, sia comunque estranea a fatti imponibili.

Per converso, l'onere probatorio dell'amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi desumibili dai conti predetti, alle cui risultanze - come detto - gli Uffici finanziari sono vincolati, in assenza di elementi di prova di segno contrario offerti dal contribuente (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 4589 del 26/02/2009, Rv. 606934; Sez. 5, n. 18081 del 2010, cit.).

Alla stregua di tali rilievi appare evidente, dunque, l'erroneità dell'impugnata sentenza, laddove fa carico all'amministrazione di avere fondato l'atto impositivo sulle mere risultanze delle movimentazioni bancarie,

senza effettuare altresì ulteriori accertamenti.

5. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia in altra composizione per il riesame e la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in altra composizione per il riesame e la decisione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 1/10/2015


Il Consigliere estensore

(Emilio Iannello)



Il Presidente

(Sergio Di Amato)



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAONA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 15 GEN 2016



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAONA